

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ODV

CAPITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Federazione Nazionale Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", con sede in Roma Via della Pigna n° 13A, denominata in seguito, per brevità, "Federazione Nazionale".

La Società di San Vincenzo De Paoli è un'organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.

È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.

Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

Art. 2 DURATA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

La durata della Federazione Nazionale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

La Federazione Nazionale Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

La Federazione Nazionale riunisce e coordina tutte le ODV Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo De Paoli (da ora innanzi "Consiglio Centrale") e le Opere Speciali Vincenziane, esistenti nello Stato italiano. Presso la sede della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni della Federazione stessa.

Art. 4 FINALITÀ

La Federazione Nazionale si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere i Consigli Centrali e le Opere Speciali Vincenziane socie nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

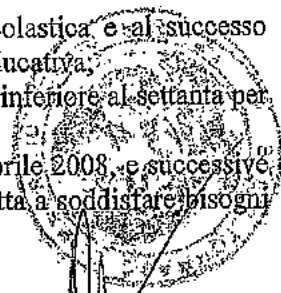
ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

5.1 Nessuna opera di carità è estranea alla Federazione Nazionale.

5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Aut. 18648



- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3 La Federazione Nazionale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, con le modalità ed i limiti previsti dal Decreto Ministeriale indicato all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo competente ad individuare tali attività è il Comitato Direttivo.

5.4 La Federazione Nazionale, tramite un proprio specifico settore, si propone anche di provvedere a situazioni di bisogno nei paesi in via di sviluppo o colpiti da catastrofi o calamità naturali.

Art. 6 SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono Soci tutte le Associazioni Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale d'Italia che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Federazione Nazionale in data 12 gennaio 2008 e tutte le altre Associazioni Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale la cui adesione è stata deliberata dal Comitato Direttivo.

6.2 Diverranno Soci della Federazione Nazionale tutte le ODV "Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale", in seguito denominati "Soci", operanti in Italia, il cui Statuto risponda ai requisiti stabiliti dalla Federazione Nazionale, la cui istituzione sia stata deliberata dalla Confederazione Generale Internazionale con emissione di apposita lettera di Aggregazione e la cui domanda di adesione sia accolta dal Comitato Direttivo.

6.3 Potranno essere accolte le domande di adesione dei Consigli Centrali composti da almeno 40 soci suddivisi in almeno 5 Conferenze che dichiarino di accettare senza riserve il presente Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo che siano già state deliberate. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

6.4 Si potrà derogare ai requisiti minimi numerici sopra richiesti solo per i Consigli Centrali composti da soci appartenenti a gruppi linguistici diversi dall'italiano e, in casi eccezionali, con l'approvazione del Comitato Direttivo.

6.5 Non potrà essere accolta la domanda di adesione di un Consiglio Centrale avente sede o operante in un Comune in cui sia già presente un Consiglio Centrale socio della Federazione Nazionale.

6.6 Potranno essere accolte le domande di adesione delle Opere Speciali Vincenziane con proprio Statuto, storicamente nate da iniziative di soci della Società di San Vincenzo De Paoli, che riconoscendone i valori e le finalità chiedono di far parte della Federazione Nazionale. Tali opere faranno parte a tutti gli effetti anche del Coordinamento Regionale o Interregionale o delle Federazioni Regionali esistenti, come regolamentato all'articolo 27.16.

6.7 Solo i Soci della Federazione Nazionale potranno utilizzare la denominazione "Società di San Vincenzo De Paoli" ed il suo logo ufficiale.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di eleggere il Presidente e le altre cariche associative e organi sociali, approvare i bilanci e le relazioni annuali della Federazione Nazionale e decidere le scelte operative della stessa.

Hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali della Federazione Nazionale recandosi nella sede, previo appuntamento.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

8.1 I Soci devono rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del

Comitato Direttivo.

8.2 I Soci debbono ottenere il preventivo consenso della Federazione Nazionale prima di deliberare modifiche ai propri Statuti.

8.3 I Soci debbono contribuire annualmente alle spese per il funzionamento della Federazione Nazionale nella misura deliberata.

Art. 9 SOCI - CESSAZIONE - ESPULSIONE

9.1 I Soci cessano di appartenere alla Federazione Nazionale per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita dei requisiti d'ammissione;
- c) scioglimento, cessazione, estinzione;
- d) espulsione, determinata da un comportamento incompatibile con le finalità della Federazione Nazionale.

9.2 Il Socio che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome della Federazione Nazionale, può essere sospeso in via cautelare e poi espulso dalla Società. Il Presidente della Federazione Nazionale, assunte le dovute informazioni e sentite le parti interessate, il Coordinatore Regionale o il Presidente della Federazione Regionale, delibera la sospensione del Socio nomina un Commissario e ne informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni. Il Socio sospeso potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, ricorrere al Presidente Generale Internazionale, il quale potrà revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.3 Il Socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione Nazionale.

9.4 Il Socio in caso di scioglimento, cessazione o espulsione consegnerà alla Federazione Regionale, se esistente, o alla Federazione Nazionale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 10 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

10.1 La Federazione Nazionale si avvale per la propria attività di:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse da quelle di interesse generale specificate all'art. 5.2.

10.2 La Federazione Nazionale dovrà predisporre il bilancio annuale. I registri sono conservati nella sede.

10.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

10.4 È vietato distribuire ex articolo 2 comma 8 CTS, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

10.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

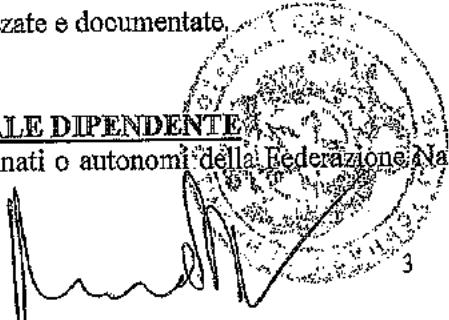
Art. 11 CARICHE - RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche all'interno della Federazione Nazionale sono considerate un servizio, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Alle cariche saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

Art. 12 PERSONALE DIPENDENTE

I lavoratori subordinati o autonomi della Federazione Nazionale o dei suoi Settori non possono essere soci



Autore

dei Consigli Centrali o delle Opere Speciali Vincenziane.

I lavoratori subordinati o autonomi possono, quando invitati dal Presidente, assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 13 COMPITI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

13.1 La Federazione Nazionale è al servizio dei Soci per aiutarli a realizzare gli obiettivi statuari.

13.2 La Federazione Nazionale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione dei Soci;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con i Soci, visitandoli con frequenza e riunendoli periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) promuove la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o da altri organismi pubblici o privati;
- e) suscita la creazione di nuovi Consigli Centrali;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti ai propri scopi, direttamente o tramite un proprio settore all'uopo delegato;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti a livello nazionale;
- i) partecipa, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore, collaborando con le stesse per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;
- j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;
- k) favorisce l'inserimento e la valorizzazione dei giovani all'interno delle realtà vincenziane.

CAPITOLO II STRUTTURA

Art. 14 ORGANI

Sono organi della Federazione Nazionale:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente;
- 5) l'Organo di Controllo;
- 6) il Comitato di Conciliazione.

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti di ciascuna ODV Socia o da un suo delegato con pienezza di poteri; possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, tutti i membri del Comitato Direttivo.

15.2 È presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale che deve convocarla almeno una volta all'anno. Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

15.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

15.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta, telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima al domicilio indicato dal Socio, facendo fede la data di spedizione.

15.5 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, presenti in proprio o per delega. Nessun Socio potrà avere più di tre deleghe. In seconda convocazione, il giorno successivo, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita

quando sono presenti in proprio o per delega almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

15.6 L'Assemblea della Federazione Nazionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

15.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriva il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi membri.

15.8 L'Assemblea della Federazione Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione;
- b) approvare, entro i termini di legge, il bilancio consuntivo ed il bilancio annuale di previsione, nonché qualora richiesto dalla legge il Bilancio sociale;
- c) deliberare l'entità delle quote sociali;
- d) approvare le modifiche allo Statuto della Federazione Nazionale, con la presenza di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- e) eleggere i membri della propria Commissione Elettorale, come previsto all'art. 16.3;
- f) eleggere il Presidente della Federazione Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- g) eleggere i 5 membri della Giunta Esecutiva di cui all'art. 18.1 lett.e;
- h) eleggere i membri dell'Organo di Controllo;
- i) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione;
- j) stabilire un limite per le spese non a preventivo oltre il quale sarà necessaria una ulteriore delibera dell'Assemblea;
- k) deliberare lo scioglimento della Federazione Nazionale con le maggioranze previste dalla legge;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) approvare eventuali regolamenti per le elezioni o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 16 PRESIDENTE

16.1 Il Presidente della Federazione Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Il suo mandato dura sei anni.

16.2 Alla scadenza, il Presidente non potrà essere rieletto, in modo da garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio. Solo in casi eccezionali, l'Assemblea della Federazione Nazionale potrà richiedere al Presidente della Confederazione Internazionale l'autorizzazione a prolungare il mandato del proprio Presidente.

16.3 Con adeguato anticipo, l'Assemblea della Federazione Nazionale nomina una Commissione Elettorale composta da tre vincenziani (oltre a tre supplenti), che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) trasmettere un breve curriculum vitae dei candidati agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

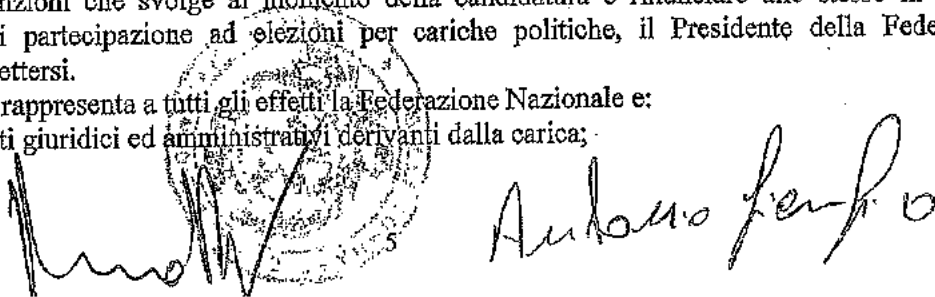
16.4 Il voto avverrà a scrutinio segreto in un'Assemblea appositamente convocata. Nessun socio potrà essere portatore di più di tre deleghe. Tale Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Sarà eletto Presidente della Federazione Nazionale il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza sopra richiesta, la votazione sarà ripetuta nel corso della stessa Assemblea per scegliere tra i due candidati che avevano ricevuto il maggior numero di voti.

16.5 La Commissione elettorale compila il verbale dell'elezione e lo trasmette alla Confederazione Internazionale, restando comunque in carica per tutto il mandato qualora si verificchino le ipotesi di cui agli art. 20.2 e 24.

16.6 Non è eleggibile a Presidente della Federazione Nazionale un "ordinato in sacris". Nel caso in cui il candidato sia un lavoratore subordinato o parasubordinato della Federazione Nazionale, di un Socio, di un Coordinamento o Federazione Regionale o di un'Opera Speciale, sia Presidente di Consiglio Centrale, Coordinatore Regionale, Presidente della Federazione Regionale o abbia incarichi di carattere politico, dovrà sondersi dalle funzioni che svolge al momento della candidatura e rinunciare alle stesse in caso di elezione. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente della Federazione Nazionale dovrà dimettersi.

16.7 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione Nazionale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;



Autore ferro

- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) autorizza il rimborso delle spese in conformità a quanto previsto all'art. 11;
- g) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- h) rappresenta legalmente la Federazione Nazionale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali dei Consigli Centrali aderenti alla Federazione Nazionale e predispone il rapporto annuale da trasmettere alla Confederazione Generale Internazionale;
- k) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, i Consigli Centrali aderenti, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- l) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali i Consigli Centrali dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale o di un esperto da lui designato;
- m) è il Direttore Responsabile del periodico della Federazione Nazionale, con facoltà di affidare ad altri questa funzione;
- n) è membro di diritto del Consiglio Generale Internazionale, perseguendo la comunione tra le Conferenze ed i Consigli della San Vincenzo Italiana e quelle del mondo intero;
- o) tiene rapporti, anche tramite incaricati, con la Conferenza Episcopale Italiana ed organismi di coordinamento o di rappresentanza del mondo del volontariato.

Art. 17 ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'Assemblea dei Soci provvederà ad eleggere, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti espressi, il Vice Presidente Nazionale, il Tesoriere, il Segretario e cinque membri, i quali faranno parte anche del Comitato Direttivo e resteranno in carica per lo stesso periodo del Presidente. Le modalità di elezione saranno previamente deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18 COMITATO DIRETTIVO

18.1 Il Comitato Direttivo è composto da:

- a) il Presidente della Federazione Nazionale;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i 5 membri della Giunta Esecutiva;
- f) tutti i Coordinatori Regionali o Interregionali, i Presidenti delle Federazioni Regionali d'Italia, i Presidenti dei Consigli Centrali con più di cento soci esistenti in regioni prive di Coordinamento; g) i 2 Delegati Nazionali Giovani;
- h) il Direttore Responsabile del periodico della Federazione Nazionale, se nominato dal Presidente della Federazione, senza diritto di voto;
- i) eventuali Responsabili di Settore o Membri ad personam, nominati dal Presidente, senza diritto di voto.

18.2 Tutti i componenti del Comitato Direttivo faranno parte dello stesso per tutta la durata della loro carica o del loro incarico.

18.3 I componenti del Comitato Direttivo di cui all'art. 18.1 lett.f potranno conferire delega ad altro vincenziano socio di un Consiglio Centrale del proprio territorio.

18.4 Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

18.5 Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

18.6 Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui lo Statuto della Federazione Nazionale prescriva maggioranze diverse.

18.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriva il presente Statuto o lo richieda un membro.

18.8 Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

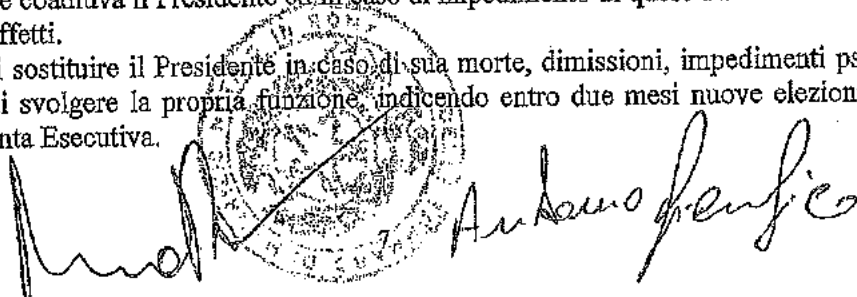
- a) decidere sulle domande di adesione alla Federazione Nazionale;
 - b) dichiarare la perdita di qualità di Socio nei casi previsti all'art. 9.1 lettere a - b - c;
 - c) autorizzare preventivamente le modifiche agli Statuti dei Soci e delle eventuali Federazioni Regionali;
 - d) autorizzare la proroga del mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dei Consigli Centrali federati nei casi previsti nei rispettivi Statuti;
 - e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
 - f) deliberare l'adesione della Federazione Nazionale ad organismi di coordinamento del volontariato o ad organismi di qualunque tipo;
 - g) deliberare la stipulazione di convenzioni tra la Federazione Nazionale e l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi;
 - h) promuovere attività di formazione;
 - i) promuovere iniziative a carattere nazionale, quali convegni, giornate di studio o di spiritualità, campagne di sensibilizzazione o raccolta fondi ecc.;
 - j) curare la pubblicazione del periodico nazionale, di libri, opuscoli, sussidi audiovisivi coerenti con le finalità della Federazione Nazionale;
 - k) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
- 18.9 Il membro del Comitato che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato sarà dichiarato decaduto dallo stesso. Il membro del Comitato che tenga un comportamento incompatibile con le sue funzioni e le finalità della Federazione Nazionale, potrà essere escluso dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei restanti componenti; tale decisione dovrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione successiva.

Art. 19 GIUNTA ESECUTIVA

- 19.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, da 5 membri eletti dall'Assemblea nonché dai Delegati Nazionali Giovani.
- 19.2 Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, i membri del Comitato Direttivo indicati all'art. 18.1 lettere h - i.
- 19.3 Si applicano alla Giunta Esecutiva le stesse regole stabilite per il Comitato Direttivo all'art. 18.5, 6, 7.
- 19.4 È convocata dal Presidente quando necessario, ma comunque almeno quattro volte l'anno.
- 19.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.
- 19.6 La Giunta Esecutiva:
- a) coadiuva il Presidente in tutta la sua attività;
 - b) cura l'attuazione concreta delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e di quanto deliberato dal Comitato Direttivo;
 - c) predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi, corredati dalle relazioni del Presidente e del Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - d) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - e) propone idee, predisporre progetti da sottoporre al Comitato Direttivo o all'Assemblea;
 - f) delibera l'assunzione, il licenziamento e stabilisce le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze della Federazione Nazionale;
 - g) decide di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
 - h) accetta eredità con beneficio di inventario e donazioni;
 - i) compie tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità della Federazione Nazionale.

Art. 20 VICE PRESIDENTE

- 20.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 20.2 Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che non gli permettono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni in cui verrà rinnovata l'intera Giunta Esecutiva.



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonio Genfio'. Overlaid on the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'FEDERAZIONE NAZIONALE DEI VOLONTARI' around the perimeter and 'COMITATO DIRETTIVO' in the center. There is also a date stamp '14/05/2024' visible within the stamp.

Art. 21 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Federazione Nazionale, nei modi deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 22 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei Soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 23 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

23.1 Alla scadenza del mandato, se la Assembleia dei Soci della Federazione Nazionale non ha richiesto ed ottenuto una autorizzazione alla proroga del mandato stesso alla Confederazione Internazionale o provveduto alle elezioni, il Presidente decade dalla carica.

23.2 Il Presidente della Federazione Nazionale può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei Soci.

23.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un Socio della Federazione Nazionale e posta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

23.4 In caso di rimozione, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere entro due mesi alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni.

Art. 24 DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Tutti i membri della Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, possono essere cautelativamente sospesi dal proprio incarico dal Presidente della Federazione Nazionale e successivamente rimossi con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci. In tale ipotesi l'Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto per la durata residua del mandato.

In caso di decesso, dimissioni, sospensione e decadenza di uno dei membri della Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, il Presidente provvederà alla loro temporanea sostituzione, sino alla successiva Assembleia.

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, rinnovabili.

L'Organo di Controllo eleggerà al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Art. 26 COMITATO DI CONCILIAZIONE

26.1 Il Comitato di Conciliazione ha la funzione di:

- a) dirimere le controversie interne alla Federazione Nazionale;
- b) dirimere le controversie interne ai Soci della Federazione Nazionale;
- c) dirimere le controversie tra i Consigli Centrali e le Opere Speciali Vincenziane ed i loro soci;
- d) dirimere le controversie tra i soci dei Consigli Centrali e delle Opere Speciali Vincenziane;
- e) decidere sulle eventuali contestazioni delle delibere del Comitato Direttivo previste all'art. 18.8 lettere a - b;
- f) decidere in tutti gli altri casi previsti negli Statuti dei Soci della Federazione Nazionale.

26.2 È composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

26.3 Tutti i Soci della Federazione Nazionale, e tutti i loro soci, nel rispetto del buon nome e delle finalità

che ispirano la Federazione stessa, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

26.4 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dalla Federazione Nazionale, dal Consiglio Centrale o dall'Opera Speciale Vincenziana di appartenenza di chi l'ha proposto.

Art. 27 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI - FEDERAZIONI REGIONALI

27.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verrà costituito un Coordinamento Regionale.

27.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

27.3 I Consigli Centrali con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole, potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

27.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e sia necessario per avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale, il cui Statuto dovrà aver ottenuto la preventiva approvazione del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale. A tutti gli effetti interni il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

27.5 I coordinamenti e le Federazioni Regionali avranno le seguenti funzioni:

- a) mantenere i collegamenti tra i Consigli Centrali, presenti in quella regione;
- b) visitare periodicamente almeno una volta l'anno i propri Consigli Centrali;
- c) coordinare eventuali attività aventi rilevanza regionale;
- d) cercare di suscitare la nascita di nuove Conferenze nei territori della regione non facenti parte del territorio di alcun Consiglio Centrale;
- e) rappresentare i Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli della propria regione presso qualunque organismo ecclesiale, pubblico o privato a valenza regionale.

27.6 Il Coordinatore Regionale o Interregionale e il Presidente della Federazione Regionale vengono eletti dai Presidenti dei Consigli Centrali e delle Opere Speciali Vincenziane, con le modalità previste per l'elezione del Presidente della Federazione Nazionale, applicandosi agli stessi tutte le previsioni dell'art. 16 per quanto compatibili.

27.7 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni alla Federazione Nazionale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. Il Presidente della Federazione Nazionale, in caso risultino irregolarità, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Coordinatore uscente ed a quello eletto.

27.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

27.9 I Coordinatori Regionali o Interregionali e i Presidenti delle Federazioni Regionali sono membri di diritto del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale e partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee della Federazione stessa.

27.10 I Coordinatori Regionali o Interregionali e i Presidenti delle Federazioni Regionali possono nominare collaboratori con funzioni specifiche.

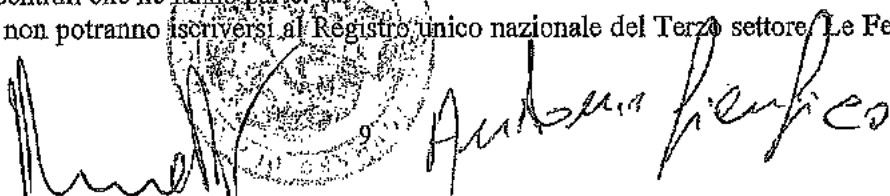
27.11 Fa parte del Coordinamento Regionale o della Federazione Regionale un Delegato Regionale Giovani, eletto da tutti i giovani vincenziani della regione, con le stesse modalità previste per l'elezione dei Delegati Nazionali, il quale coordina i giovani del suo territorio e li rappresenta in seno al Comitato Nazionale, promuove periodici incontri atti alla divulgazione delle linee nazionali ed al coordinamento delle realtà locali ed affianca i Presidenti dei Consigli Centrali nella promozione delle tematiche giovanili.

27.12 Qualora non sia stato possibile eleggere un Delegato Regionale Giovani, i Coordinatori Regionali o Interregionali e i Presidenti delle Federazioni Regionali, sentito il parere dei propri Consigli Centrali, nominano un "incaricato giovani" di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni, con i compiti sopra specificati.

27.13 Ogni Coordinamento Regionale, Interregionale o Federazione Regionale sarà assistito da un Consigliere Spirituale.

27.14 I costi per il funzionamento dei Coordinamenti e delle Federazioni Regionali o Interregionali verranno sostenuti dai Consigli Centrali che ne fanno parte.

27.15 I Coordinamenti non potranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore. Le Federazioni



Regionali dovranno essere invece iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

27.16 Le Opere Speciali Vincenziane che siano socie della Federazione Nazionale faranno parte dei Coordinamenti Regionali o Interregionali o delle Federazioni Regionali del territorio ove hanno sede con gli stessi diritti e doveri dei Consigli Centrali. Contribuiranno alle spese dei Coordinamenti Regionali o Interregionali o delle Federazioni Regionali e della Federazione Nazionale nella misura che verrà deliberata.

Art. 28 CONSIGLIERE SPIRITUALE

La Federazione Nazionale deve essere assistita da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti secolari o regolari, in accordo con la competente autorità religiosa.

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola e celebrando l'Eucarestia custodisce e promuove la comunione all'interno della Federazione Nazionale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Art. 29 COMITATO NAZIONALE GIOVANI

Presso la Federazione Nazionale è istituito un Comitato Nazionale Giovani. Di esso fanno parte i due Delegati Nazionali Giovani, tutti i Delegati Regionali Giovani, il Presidente della Federazione Nazionale o un suo rappresentante ed un Consigliere Spirituale, nominato dal Presidente Nazionale su indicazione del Comitato stesso in accordo con la competente autorità religiosa.

I Delegati Nazionali dovranno nominare un gruppo di collaboratori, i cui membri potranno assistere alle riunioni del Comitato Nazionale Giovani, senza diritto di voto.

Il Comitato Nazionale Giovani concorderà e coordinerà le proprie strategie ed i propri programmi con la Federazione Nazionale.

Art. 30 DELEGATI NAZIONALI GIOVANI

Il Comitato Nazionale Giovani è animato e coordinato da due Delegati Nazionali eletti a scrutinio segreto tra i giovani vincenziani italiani di età inferiore a trentacinque anni, da tutti i Delegati Regionali Giovani.

I Delegati Nazionali Giovani permangono nella carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Fanno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

Le elezioni dei Delegati Nazionali Giovani si svolgeranno con le seguenti modalità:

Con adeguato anticipo, il Comitato Nazionale Giovani nomina una Commissione Elettorale composta da tre vincenziani, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) trasmettere un breve curriculum vitae dei candidati agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

Il voto avverrà nel corso di una riunione del Comitato Nazionale Giovani.

Risulteranno eletti i due candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

In caso di parità, nella stessa sede verrà ripetuta l'elezione tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

La Commissione Elettorale compila il verbale di elezione e lo trasmette alla Federazione Nazionale.

Qualora non sia stato possibile eleggere i due Delegati Nazionali Giovani, il Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato Direttivo e dei Delegati Regionali giovani esistenti, nomina un "incaricato giovani" di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni, con i seguenti compiti:

- partecipare senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi in cui il presente Statuto prevedeva la presenza dei Delegati Nazionali Giovani,
- attivarsi, unitamente alla Giunta Esecutiva ed al Comitato Direttivo, affinché siano ripristinate le condizioni per l'effettuazione delle elezioni di cui al presente articolo.

Art. 31 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione dei programmi del Comitato Giovani sono forniti dalla Federazione Nazionale.

ART. 32 ESTINZIONE O SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

In caso di estinzione o scioglimento della Federazione Nazionale, il patrimonio residuo sarà devoluto, con le modalità previste dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, o altra normativa al momento vigente, ad altre Organizzazioni di Volontariato.

ART. 33 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 34 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

- 34.1 Il Consiglio Nazionale Italiano della Società di San Vincenzo De Paoli fu istituito nel 1969.
- 34.2 In data 12 gennaio 2008, fu costituita la Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Nazionale Italiano, la quale succedette in tutti i rapporti giuridici in essere relativi al Consiglio Nazionale di cui sopra. Con la presente modifica allo Statuto la denominazione viene mutata in "Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV".
- 34.3 La presente versione dello Statuto troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore; da tale data lo Statuto approvato in data 12 gennaio 2008 cesserà di avere ogni efficacia.

Antonio Penfice

[Signature]





FACCIATA PRIVA
DI
SCRITTURAZIONE

**STATUTO DELL'ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI**

**CAPITOLO I
PARTE GENERALE**

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

- 1.1 È costituita l'ODV "Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di.....", con sede in, denominata in seguito, per brevità, "Consiglio Centrale", avente natura di Associazione di Volontariato.
- 1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.
- 1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
- 1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

- 3.1 Il Consiglio Centrale di, esperita con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.
- 3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio di
- 3.3 Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

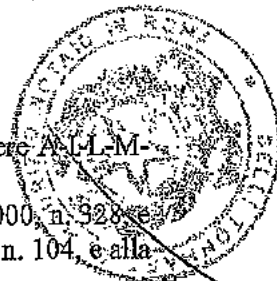
Art. 4 FINALITÀ

Il Consiglio Centrale si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 5.1 Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio Centrale.
- 5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive



Am. Salvo Pacifico

- modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 7.1, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.5 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.

7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.

7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.

7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

7.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.

7.7 I soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

7.8 Ogni socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 8 VOLONTARI ESTERNI

Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo

attività pratiche, non dovranno versare la quota sociale, non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 6.5, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.

9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.

9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.

9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio del Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

10.1 Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente, la Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa.

10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all'art. 9.

10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare al Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili, il residuo di cassa e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

11.1 Il Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di:

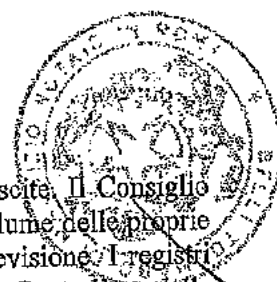
- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 5.3.

11.2 A tutti i livelli del Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite. Il Consiglio Centrale dovrà predisporre il rendiconto finanziario o il bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio di previsione. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dal Consiglio Centrale o dalle Conferenze.

11.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo rendiconto finanziario o bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.



[Handwritten signature]

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. Il Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.

12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri.

12.4 È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione del Consiglio Centrale il patrimonio residuo sarà devoluto alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, con le modalità previste dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, o altra normativa al momento vigente.

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Le qualità di socio e quella di volontario esterno sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consiglio Centrale.

CAPITOLO II LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincenziana. In esse si alimenta la vita spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni. Le Conferenze hanno nel Parroco, in altro Sacerdote, in un religioso, una religiosa oppure in un diacono il proprio Consigliere Spirituale, che non può essere eletto ad alcuna carica della Conferenza. In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio Centrale, può incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di soci superiore a tre e inferiore a trenta. Il Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza è responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un unico Consiglio Centrale deve però rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive del Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalità al Consiglio Centrale, con la quale concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attività ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul modo di migliorarlo. Deve studiare le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità.

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, al Consiglio Centrale.

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE

- 16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dal Consiglio Centrale.
- 16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.
- 16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.
- 16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

- 17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.
- 17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.
- 17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.
- 17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:
- a) La preghiera di inizio e di fine;
 - b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
 - c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
 - d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
 - e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
 - f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;
 - g) Una colletta segreta;
 - h) L'esame della eventuale corrispondenza;
 - i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
 - j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18 PRESIDENTE

- 18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.
- 18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.
- 18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.
- 18.4 Il Presidente è il rappresentante della Conferenza. È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.
- 18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.
- 18.6 L'incarico è incompatibile con la posizione di "ordinato in sacris" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.
- 18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.
- 18.8 Il Presidente:

- a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;
- b) è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;
- c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.

22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente del Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.5 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno immediatamente effettuate nuove elezioni.

Il mandato del nuovo eletto terminerà assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE E FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24 CONSIGLIO CENTRALE

24.1 Il Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.

24.2 Il Consiglio Centrale può nominare Responsabili di zona o di settore di attività, aventi compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio Centrale.

24.3 Sono Organi del Consiglio Centrale:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Conciliazione.

Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verrà costituito un Coordinamento Regionale.

25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

25.3 I Consigli Centrali con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e vi sia necessità di avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale. A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unità tra tutte le Conferenze ed i Consigli Centrali d'Italia è assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DEL CONSIGLIO CENTRALE

27.1 Il Consiglio Centrale è al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statutari. Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalità.

27.2 Il Consiglio Centrale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze, e coordina l'attività delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalità proprie, ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Italiana;
- e) suscita la creazione di nuove Conferenze;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi del Consiglio Centrale, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo delegata;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti al proprio livello;
- i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altri enti del Terzo settore,



fiere

collaborando con gli stesse per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;

j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;

Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i soci, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

28.2 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione.

28.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, almeno il giorno successivo, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Qualora il Consiglio Centrale sia composto da un numero di soci inferiori a cinquecento, nessuno potrà avere più di tre deleghe. Qualora invece i soci siano cinquecento o più, ciascuno potrà avere fino a cinque deleghe.

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriba il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi soci.

28.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio Centrale, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di povertà;
- c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;
- e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione Nazionale;
- f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;
- g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;
- h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge;
- i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 46;
- j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 41;
- k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti; la votazione avverrà a scrutinio segreto.
- m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno.

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;
- k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;
- l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;
- n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;
- o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 In caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo "Consiglio Centrale" a "Conferenza". Il Presidente del Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti

tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente. La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto di voto.

30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.

30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, il Presidente stesso provvederà alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonché il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;
- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.8 lett. f);
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;
- i) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;
- l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
- o) deliberare l'accettazione di eredità con beneficio di inventario e donazioni;
- p) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

34.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

34.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE

34.1 All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale.

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i soci di età inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Il Delegato Regionale Giovani, è eletto con le modalità previste nell'articolo 27.12 dello Statuto della Federazione Nazionale.

CAPITOLO IV

CONSIGLIERE SPIRITUALE

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 37 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale può promuovere incontri dei Consiglieri Spiritualisti delle varie Conferenze.

CAPITOLO V

ALTRI ORGANI STATUTARI

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovrà avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore

38.3 L'Organo di Controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE

39.1 Il Comitato di Conciliazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianità vincenziana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potrà affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale.

39.2 Il Comitato di Conciliazione è l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9.

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

39.5 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI

40.1 Il Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale.

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano - Via Pisacane, 32.

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l'"Associazione la San Vincenzo" diventerà socio di quest'ultima e sarà tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI

Il Consiglio Centrale celebrerà comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI

Il Consiglio Centrale è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto del Consiglio Centrale potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 44 REGOLAMENTO

Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

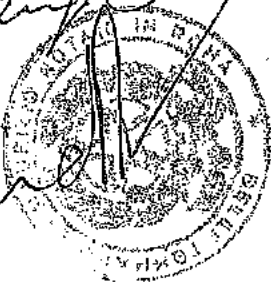
ART. 45 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della

Società di San Vincenzo De Paoli ODV, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 46 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

La presente versione dello Statuto modifica e sostituisce quello approvato in data e troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore; da tale data la precedente versione cesserà di avere ogni efficacia.

Andrea Paves


E copia conforme all'originale

ROMA, il 16 aprile 2019

[Signature]
